

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. _____ del 06/12/2024.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 E PER LA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 13.12.2010 E SUCCESSIVI ACCORDI.

Il giorno venerdì 6/12/2024, alle ore 14,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	- <u>LEON DE SELLI</u>
CISL	- <u>JEAN DONDEYNAR</u>
SAVT	- <u>CLAUDIO ALBERTINELLI</u>
UIL	- <u>RAVINA BIZZOTTO</u>

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	- <u>SILVIA GRADI - ELEINE KRIEGER GARCIA</u>
CISL/FP	- <u>CHIARA PASSUALOTTO GIUSEPPE GRASSI</u>
SAVT/FP	- <u>MAURO CRETIER - ROSITA GUIDO</u>
UIL/FPL	- <u>NICOLA BUI</u>
CONAPO	- <u>ROBERTO UVA BRUNET MICHAEL</u>

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 2/12/2024 n. 1608 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 2/12/2024 n. 1608 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ornella BADERY)

Confederazioni Sindacali:

CGIL	-	_____
CISL	-	_____
SAVT	-	_____
UIL	-	_____

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	-	_____
CISL/FP	-	_____
SAVT/FP	-	_____
UIL/FPL	-	_____
CONAPO	-	_____

INDICE

PREMESSA	3
Art. 1	3
(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)	3
Art. 2	4
(Stipendi tabellari triennio 2022/2024)	4
Tabella A) – Stipendio tabellare dal 1/1/2022 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)	4
Tabella B) - Stipendio tabellare dal 1/1/2023 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)	4
Tabella C) – Stipendio tabellare dal 1/1/2024 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)	5
Art. 3	5
(Effetti dei nuovi stipendi)	5
Art. 4	5
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 141 del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 16/04/2013, dal CCRL del 07/12/2017, dal CCRL del 7/11/2018 e dal CCRL del 31/05/2023)	5
Art. 5	6
(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/12/2017 e integrato dal CCRL del 7/11/2018)	6
Art. 6	7
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 07/12/2017 e dal C.C.R.L. del 12/12/2023)	7
Art. 7	7
(Sostituzione dell'articolo 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito - FUA) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 09/09/2016, dal C.C.R.L. del 07/12/2017 e dal C.C.R.L. del 31/05/2023)	7
Art. 8	8
(Sostituzione dell'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 09/09/2016, dal C.C.R.L. del 07/12/2017, dal C.C.R.L. del 07/11/2018, dal C.C.R.L. del 31/05/2023 e dal C.C.R.L. del 12/12/2023)	8
Art. 9	9
(Sostituzione dell'articolo 174 (Indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 07/12/2017)	9
Art. 10	9
(Indennità per funzioni prefettizie)	9
Art. 11	10
(Sostituzione dell'articolo 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 13/12/2010)	10
Art. 12	10

(Sostituzione dell'articolo 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 31/5/2023).....10

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 E PER LA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 13/12/2010 E SUCCESSIVI ACCORDI.

PREMESSA

Il seguente accordo riguarda il rinnovo contrattuale parte economica per il triennio 2022/2024 e segue l'accordo collettivo regionale di lavoro stipulato per il triennio 2019/2021 in data 31 maggio 2023, a seguito della direttiva n. 3/2024 e della successiva nota prot. n. 29062 del 7/11/2024, ricevute dal Comitato Regionale per le Politiche Contrattuali. (Co.Re.PoC).

Art. 1

(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico 2022/2024.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari con i seguenti termini:
 - entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2 per l'adeguamento degli stipendi;
 - entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2 per l'erogazione degli arretrati con facoltà, per gli enti, stante l'eterogeneità delle modalità tecnico procedurali da adottarsi ai fini della liquidazione degli arretrati, di poter provvedere anche in due tranches, di cui una fino ad almeno il 60% dell'ammontare complessivo entro 90 giorni e la seconda, pari al saldo, entro i successivi 60 giorni.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di

presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.

7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti del comparto unico regionale un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dallo stesso nonché dalle parti sociali rappresentative.
9. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2 (Stipendi tabellari triennio 2022/2024)

1. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze indicate nelle seguenti tabelle.

Tabella A) – Stipendio tabellare dal 1/1/2022 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

CATEGORIE	INIZIALE (1A PROGRESSIONE)	DOPO 2 ANNI (2A PROGRESSIONE)	DOPO 5 ANNI (3A PROGRESSIONE)	(4A PROGRESSIONE)	(5A PROGRESSIONE)
A	€ 20.254,15	€ 20.821,79	€ 21.389,57	€ 21.695,25	€ 21.848,10
B1	€ 21.487,93	€ 22.100,61	€ 22.713,66	€ 23.043,90	€ 23.209,02
B2	€ 22.355,97	€ 22.999,10	€ 23.642,10	€ 23.988,76	€ 24.162,09
B2S	€ 22.643,24	€ 23.274,43	€ 23.924,86	€ 24.282,18	€ 24.460,85
B3	€ 22.923,89	€ 23.589,74	€ 24.255,59	€ 24.614,58	€ 24.794,09
C1	€ 23.665,32	€ 24.353,90	€ 25.042,61	€ 25.413,93	€ 25.599,59
C2	€ 26.191,44	€ 26.964,99	€ 27.738,54	€ 28.155,93	€ 28.364,63
D	€ 31.034,88	€ 31.931,09	€ 32.827,69	€ 33.310,95	€ 33.552,58

Tabella B) - Stipendio tabellare dal 1/1/2023 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

CATEGORIE	INIZIALE (1A PROGRESSIONE)	DOPO 2 ANNI (2A PROGRESSIONE)	DOPO 5 ANNI (3A PROGRESSIONE)	(4A PROGRESSIONE)	(5A PROGRESSIONE)
A	€ 21.103,12	€ 21.694,55	€ 22.286,13	€ 22.604,62	€ 22.763,88
B1	€ 22.388,61	€ 23.026,97	€ 23.665,72	€ 24.009,80	€ 24.181,84
B2	€ 23.293,04	€ 23.963,12	€ 24.633,08	€ 24.994,27	€ 25.174,87

B2S	€ 23.592,35	€ 24.249,99	€ 24.927,69	€ 25.299,99	€ 25.486,15
B3	€ 23.884,76	€ 24.578,52	€ 25.272,28	€ 25.646,32	€ 25.833,35
C1	€ 24.657,27	€ 25.374,71	€ 26.092,29	€ 26.479,17	€ 26.672,61
C2	€ 27.289,27	€ 28.095,25	€ 28.901,22	€ 29.336,11	€ 29.553,55
D	€ 32.335,73	€ 33.269,51	€ 34.202,79	€ 34.706,31	€ 34.958,07

Tabella C) – Stipendio tabellare dal 1/1/2024 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

CATEGORIE	INIZIALE (1A PROGRESSIONE)	DOPO 2 ANNI (2A PROGRESSIONE)	DOPO 5 ANNI (3A PROGRESSIONE)	(4A PROGRESSIONE)	(5A PROGRESSIONE)
A	€ 21.103,12	€ 21.694,55	€ 22.286,13	€ 22.779,81	€ 23.289,41
B1	€ 22.388,61	€ 23.026,97	€ 23.665,72	€ 24.199,04	€ 24.749,57
B2	€ 23.293,04	€ 23.963,12	€ 24.633,08	€ 25.192,93	€ 25.770,84
B2S	€ 23.592,35	€ 24.249,99	€ 24.927,69	€ 25.504,77	€ 26.100,46
B3	€ 23.884,76	€ 24.578,52	€ 25.272,28	€ 25.852,05	€ 26.450,52
C1	€ 24.657,27	€ 25.374,71	€ 26.092,29	€ 26.691,95	€ 27.310,96
C2	€ 27.289,27	€ 28.095,25	€ 28.901,22	€ 29.575,30	€ 30.271,12
D	€ 32.335,73	€ 33.269,51	€ 34.202,79	€ 34.983,25	€ 35.788,88

2. Sono confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ove acquisiti.

Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni stabiliscono un rinvio allo stipendio tabellare (per esempio il compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni orarie)
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi stipendiali hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
3. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché dell'indennità di cui all'articolo 2122 del c.c., si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 4 (Sostituzione del comma 1 dell'articolo 141 del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 16/04/2013, dal CCRL del 07/12/2017, dal CCRL del 7/11/2018 e dal CCRL del 31/05/2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 141 (Fondo per la progressione orizzontale) del Testo Unico

del 13/12/2010 è così sostituito con decorrenza 1/1/2025:

**"Art. 141
(Fondo per la progressione orizzontale)**

1. Ogni Ente o ambito istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica, costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PROGRESSIONI A DECORRERE DAL 1/1/2025 A VALERE SULLE RISORSE DEL TRIENNIO 2022/2024				
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4^A PROGRESSIONE		IMPORTI DESTINATI ALLA 5^A PROGRESSIONE	
A	€	271,53	€	560,55
B1	€	293,32	€	605,58
B2	€	307,92	€	635,70
B2S	€	317,39	€	655,22
B3	€	318,88	€	658,32
C1	€	329,81	€	680,89
C2	€	370,75	€	765,39
D	€	429,26	€	886,20

Art. 5

(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/12/2017 e integrato dal CCRL del 7/11/2018)

1. Il comma 4 dell'articolo 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) del Testo Unico del 13/12/2010, è così sostituito:

"4. A decorrere dal 1/1/2025, gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^a e la 5^a progressione orizzontale sono indicati nella seguente tabella:

VALORE DI INCREMENTO DAL 1/1/2025				
POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO 4^A PROGRESSIONE		INCREMENTO 5^A PROGRESSIONE	
A	€	493,68	€	1.003,28
B1	€	533,32	€	1.083,85
B2	€	559,85	€	1.137,76
B2S	€	577,08	€	1.172,77
B3	€	579,77	€	1.178,24
C1	€	599,66	€	1.218,67

C2	€	674,08	€	1.369,90
D	€	780,46	€	1.586,09

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010 liquidano gli arretrati stipendiali (dalla 1^a alla 5^a progressione), derivanti dal rinnovo contrattuale, senza ricostituire il Fondo per la 4^a e per la 5^a progressione orizzontale per le succitate annualità."

Art. 6

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 07/12/2017 e dal C.C.R.L. del 12/12/2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è erogato il salario di risultato, nella misura minima media di euro 1.500,00, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dai sistemi di misurazione e valutazione della performance adottati dai singoli enti.
In fase di quantificazione del salario di risultato individuale spettante, a decorrere dal Fondo Unico Aziendale del 2025, non potrà essere utilizzata la parametrizzazione per categoria."

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito - FUA) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 09/09/2016, dal C.C.R.L. del 07/12/2017 e dal C.C.R.L. del 31/05/2023)

1. L'articolo 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito – FUA) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"Art. 153

(Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito – FUA)

1. Con decorrenza dal 01/01/2023 presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6/2014, sono annualmente destinate a sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 2.095,00. Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza (ossia, tutte le unità di personale in organico alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento), e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Con decorrenza dal 01/01/2024 presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6/2014, sono annualmente destinate a sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 2.250,00. Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza (ossia, tutte le unità di personale in organico alla data del 31.12 dell'anno precedente a

quello di riferimento), e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Negli enti con meno di 5 dipendenti al 31.12, la determinazione delle risorse disponibili, individuate con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornata in corso d'anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a mobilità in entrata o in uscita.
4. Per quanto attiene al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, si procede alla costituzione di uno specifico fondo unico aziendale ed alla relativa utilizzazione secondo gli importi le modalità di cui al comma 1.
5. Per l'anno 2023 ciascun ente liquiderà, al personale avente diritto, un importo integrativo di salario di risultato medio pari a euro 825,00, sulla base della valutazione ottenuta dai singoli dipendenti secondo quanto previsto nei rispettivi sistemi di misurazione e valutazione della performance.
6. Per l'anno 2024 ciascun ente dovrà aumentare le somme a disposizione per l'erogazione del salario di risultato relativo all'anno 2024 con un importo pari a euro 980,00 moltiplicato per il numero di dipendenti in forza, e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12.2023."

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 09/09/2016, dal C.C.R.L. del 07/12/2017, dal C.C.R.L. del 07/11/2018, dal C.C.R.L. del 31/05/2023 e dal C.C.R.L. del 12/12/2023)

1. L'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"Art. 154

(Utilizzo del Fondo unico aziendale e di ambito)

1. Il fondo unico aziendale di cui all'articolo 153 è destinato a finanziare:
 - a) il salario di risultato;
 - b) i progetti di gruppo;
 - c) attività per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041 del Testo Unico del 13.12.2010;
 - d) particolari indennità accessorie di cui all'articolo 162;
 - e) l'indennità di stato civile di cui all'articolo 18 del CCRL del 7 novembre 2018;
 - f) le indennità per lavori eseguiti in somma urgenza e in amministrazione diretta di cui all'articolo 22 del C.C.R.L. del 31 maggio 2023;
 - g) indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 7 del C.C.R.L. del 12/12/2023;
 - h) indennità per funzioni prefettizie di cui all'articolo 10 del presente accordo;
 - i) indennità operatori area di vigilanza municipale di cui all'articolo 161 del testo Unico del 13/12/2010, per la differenza tra il precedente valore (euro 970,00) e quello rideterminato in euro 1.300,00 per i dipendenti appartenenti alla categoria C posizione C1 e per l'intero importo di euro 1.500,00 per i dipendenti appartenenti alla categoria C posizione C2.
2. Le situazioni di cui ai punti b), c), f), h) e i) di cui al comma 1 non sono cumulabili con il punto g), mentre ognuna di esse è cumulabile con il salario di risultato.

3. Il salario di risultato è di ammontare minimo medio pari ad euro 1.500,00 per dipendente ed è disciplinato dall'articolo 135 così come modificato dal C.C.R.L. del 7.12.2017, dal C.C.R.L. del 12/12/2023 e dal presente accordo.
4. Le attività che richiedono elevata professionalità sono disciplinate dall'articolo 7 del CCRL del 12.12.2023 e le risorse finanziarie ad esse destinate sono definite nell'ambito della contrattazione decentrata in materia di Fondo Unico Aziendale.
5. I progetti di gruppo consistono nella definizione di specifici progetti individuati dagli enti o dagli ambiti territoriali e sono finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti. I progetti sono definiti in qualunque momento dell'anno e la loro dimensione economica è rapportata ai mesi di durata del progetto. A fine anno l'Ente valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i progetti e ridetermina la valorizzazione economica in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Ogni dipendente non può beneficiare di importi superiori a euro 2.500,00 anche se interessato a più progetti di gruppo, e comunque non può superare i 3.000,00 euro qualora sia interessato contemporaneamente alle fasi di incentivazione di cui al comma 1 lettere b) e c).
6. La contrattazione decentrata definisce le risorse destinate al finanziamento delle voci di cui al comma 1.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 174 (Indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 07/12/2017)

1. L'articolo 174 (Indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"Art. 174

(Indennità per particolari esigenze di servizio)

1. L'indennità per le attività di cui all'articolo 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) fa parte del trattamento economico accessorio del personale ed il relativo valore a corrispettivo è rapportato alla durata della particolare situazione con il limite massimo di € 2.500,00 annui; detto importo può essere ridotto anche sulla base della valutazione che il Dirigente è tenuto a redigere circa l'efficacia dell'azione del dipendente incaricato. Le risorse non utilizzate incrementano il fondo per l'erogazione del salario di risultato."

Art. 10

(Indennità per funzioni prefettizie)

1. Al personale della categoria D dell'Amministrazione regionale che svolge compiti e funzioni prefettizie con delega di firma conferita con decreto del Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, è riconosciuta, in ragione della complessità e delle responsabilità afferenti alle predette funzioni, una indennità pari a euro 10.000,00 lordi suddivisi per 12 mensilità da erogare mensilmente.
2. L'indennità di cui al comma 1 grava sul Fondo unico aziendale dell'Amministrazione regionale e non è cumulabile con l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità, di cui all'art. 7 del CCRL del 12/12/2023.
3. In generale, tutte le assenze che non operano decurtazione dello stipendio o che

ne prevedono la corresponsione in misura ridotta operano allo stesso modo rispetto all'importo dell'indennità di cui si tratta.

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 13/12/2010)

1. L'articolo 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 161
(Indennità operatori area di vigilanza municipale)

1. Nelle more della riforma della disciplina relativa alla polizia locale, con decorrenza 01/01/2025 per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C1 l'integrazione tabellare in essere è pari ad euro 1.300,00, mentre per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C2 l'integrazione tabellare è pari ad euro 1.500,00. Detto importo non sostituisce l'indennità di vigilanza.
2. Le integrazioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Fondo unico aziendale.”

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 31/5/2023)

1. L'articolo 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 166
(Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione)

1. Al personale assegnato in utilizzazione o in comando negli uffici di collegamento e di rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle sedi di Roma, o in quelle estere, viene corrisposta una indennità di sede, per dodici mensilità, nelle seguenti misure:
 - a) per la sede di Roma euro 650,00 mensili;
 - b) per le sedi estere euro 1.500,00 mensili.

Le parti si impegnano a procedere con la revisione della disciplina normativa del Testo Unico del 13.12.2010 entro il 28 febbraio 2025.

Per il C.R.R.S.

Ornella BADERY

Per le organizzazioni sindacali

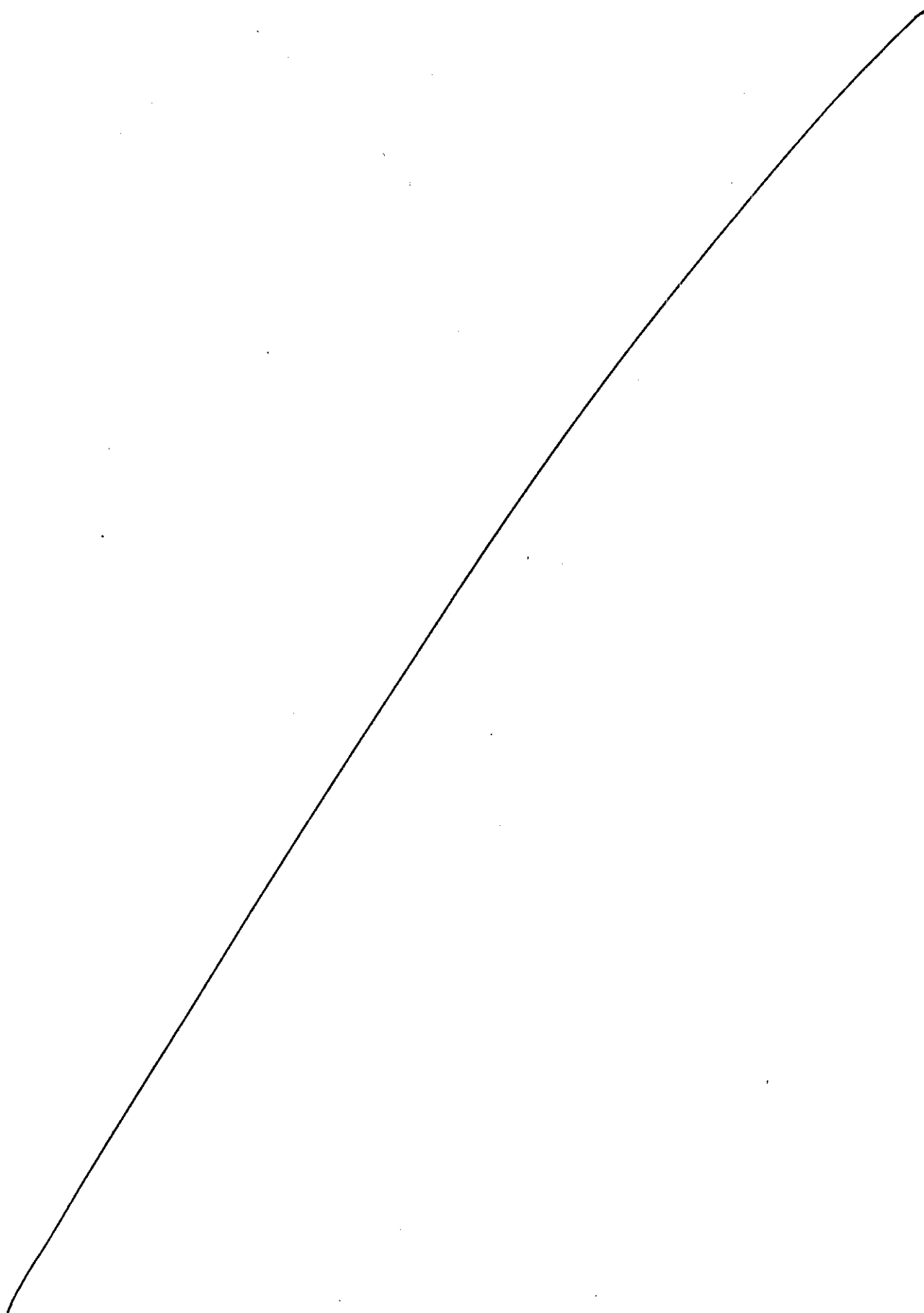
FP/CGIL

CISL/FP

SAVT
SAVT/FP

UIL/FPL -UIL

CONAPO



Nonostante l'importante risultato economico conseguente al rinnovo del presente contratto collettivo, le Organizzazioni Sindacali firmatarie ritengono di dover rivendicare la giusta disciplina relativa ai meccanismi di carriera del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del corpo forestale della Valle D'Aosta e richiedono di individuare fin da subito le risorse necessarie alla perequazione dell'assegno di specificità e dell'assegno di funzione rispetto ai relativi emolumenti dei Corpi Nazionali.

Nel contempo esplicitano di perorare nella prossima contrattazione normativa la riforma dell'ordinamento e l'istituzione della sezione speciale della Polizia Locale.

FR CGIL

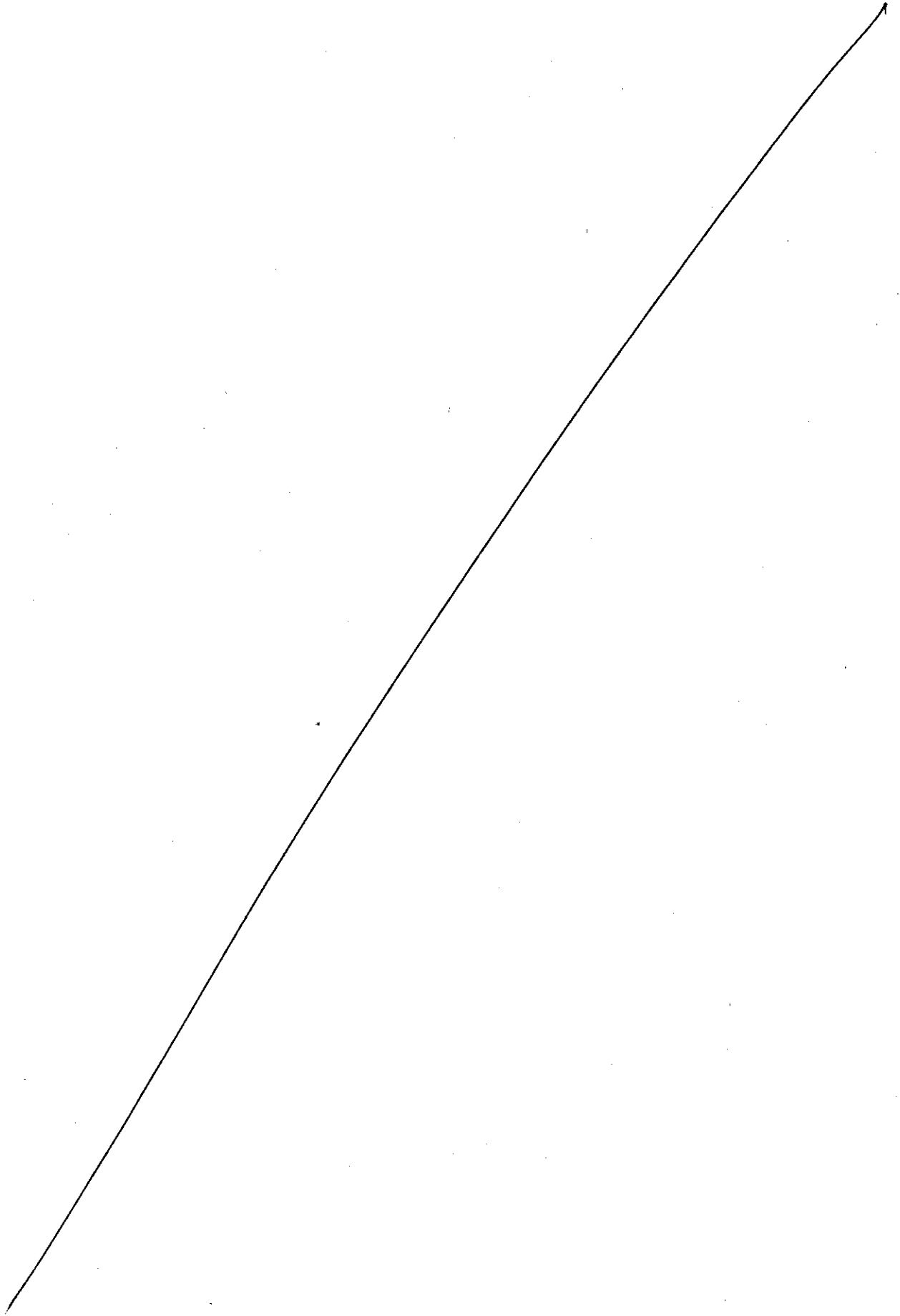
Cisl Fp

UIL-UILFPL

SAVT FP

SAVI

CO.DA.PO



NOTA CONGIUNTA

Le organizzazioni sindacali stigmatizzano il comportamento della parte datoriale che non ha condiviso con le stesse le modifiche sostanziali al testo di ipotesi dell'accordo per il rinnovo contrattuale per le categorie, parte economica, per il triennio 2022/2024, in particolare con riferimento alle tempistiche di pagamento degli arretrati.

SAUT FP

FP CGIL

UIL-UIL FPL

CISL FP

CONAPO